



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ENERGIA SVILUPPO

Bando resilienza energetica per incentivare le aziende che investono nel risparmio energetico e nella riduzione di consumo carburante nonostante l'aggravio dei costi energetici

ai sensi della Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6.

TESTO COORDINATO

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 780/2026
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 1326/2026

Art. 1

Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento per il presente avviso è di seguito riportata:
 - a) la Legge Provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” (di seguito “legge provinciale”);
 - b) le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla Legge Provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” (di seguito “disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi”), vigenti alla data di approvazione del presente avviso;
 - c) il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito “Regolamento de minimis”).

Art. 2

Definizioni

1. Le definizioni di seguito riportate integrano, specificano o restringono l’ambito di applicazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relative alla legge provinciale:
 - a) “iniziativa”: con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l’insieme delle spese che sono finalizzate a consentire il miglioramento del consumo energetico come da diagnosi energetica di cui all’art. 9, comma 2. L’intervento previsto dal presente avviso è richiesto a valere sulle misure agevolative di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) e lettera c) della legge provinciale.
 - b) “Avvio dei lavori dell’iniziativa”: costituisce avvio dei lavori dell’iniziativa la data del primo documento giuridicamente rilevante riferito all’iniziativa, quale: documento di spesa (fattura o documento equipollente), documento di pagamento o data di stipula del contratto di leasing. Non determinano avvio dell’iniziativa eventuali conferme di ordini di acquisto.
 - c) “Data di completamento dell’iniziativa”: si intende la data relativa all'ultimo documento di spesa rendicontato e ammissibile. Le iniziative realizzate mediante operazioni di leasing si intendono completate alla data del verbale di consegna del bene della società di leasing.

In ogni caso, per le opere edilizie, i lavori si intendono completati ad avvenuta presentazione al Comune competente della dichiarazione di fine lavori; nel caso di opere libere oppure in altri casi di conclusione delle sole opere oggetto di agevolazione, i lavori si intendono completati da attestazione di un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale di appartenenza.

- d) "Immobilizzazioni materiali": attivi consistenti in fabbricati e assimilati, impianti, macchinari, attrezzature e altri beni.
- e) "Immobilizzazioni immateriali": attivi diversi da immobilizzazioni materiali o finanziarie che consistono in programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.
- f) "Beni immobili": si intendono gli investimenti relativi fabbricati e assimilati.
- g) "Beni mobili": si intendono gli investimenti relativi a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Art. 3

Finalità e ambito di applicazione dell'intervento finanziario

1. In attuazione delle misure agevolative previste dall'art. 17, comma 2, lettera a) e lettera c), della legge provinciale, il presente avviso è volto a sostenere gli investimenti aziendali che mitigano l'impatto del rincaro dei costi energetici sui bilanci di esercizio delle imprese site sul territorio della provincia di Trento.
2. Il presente avviso si inquadra in una strategia provinciale, più ampia, di finanziamento selettivo volto a sostenere lo sviluppo del sistema economico produttivo promuovendo l'innovazione mirata alla crescita della produttività in chiave sostenibile (obiettivi 9.3.1 del DEFP 2026-2028).

Art. 4

Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea e tipologia di intervento

1. Gli incentivi previsti dal presente avviso sono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento de minimis.
2. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.

Art. 5
Soggetto Istruttore

1. La concessione del contributo, previa effettuazione della procedura di cui all'articolo 12, avviene secondo quanto previsto all'articolo 14, nel limite del budget previsto.
2. Il Soggetto istruttore del presente avviso è l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche.

Art. 6
Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole, medie e grandi imprese come previste al punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, costituite iscritte e attive nel Registro delle imprese entro il 30.11.2025.
2. I beneficiari dell'intervento devono possedere i requisiti e le condizioni previsti dal medesimo punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, fatto salvo diversa disciplina prevista al presente articolo.
3. Sono altresì ammessi i soggetti che adottano la contabilità semplificata, anche in via facoltativa, compresi i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito.¹
4. L'attività per cui il soggetto beneficiario richiede l'intervento deve essere ricompresa tra quelle di seguito riportate.

Codice Ateco 2025	Titolo Ateco 2025
B	ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Tutti i codici	
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Tutti i codici	
E	FORNITURA DI ACQUA; GESTIONE DI RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

	limitatamente ai codici:
38	Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F	COSTRUZIONI
Tutti i codici	
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO limitatamente ai codici:
46	Commercio all'ingrosso
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
Tutti i codici	
Q	ISTRUZIONE E FORMAZIONE limitatamente ai codici:
85.53	Attività di scuole guida

** I codici indicati si intendono comprensivi dei relativi sottolivelli.*

In ogni caso il soggetto beneficiario non può esercitare in via prevalente, nell'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, attività non ricomprese tra quelle previste al presente comma.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, le imprese che operano anche in settori o attività esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento devono garantire e dimostrare, mediante mezzi adeguati quali la separazione contabile, che tali settori o attività non beneficino dell'incentivo concesso dal presente Bando. La mancanza di una separazione contabile a livello di impresa, non solo di unità operativa, rende illegale l'intero aiuto, con la conseguenza che la domanda non è accolta ovvero decade l'incentivo concesso, con eventuale obbligo di restituzione integrale delle somme già erogate.²

5. Per domande con importo di spesa superiore a 150.000,00 euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, dalla quale risulti la capacità finanziaria ed economica del soggetto beneficiario a realizzare l'iniziativa, in relazione all'entità e alla redditività attesa dall'iniziativa.
6. Per quanto attiene al requisito relativo all'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa, resta fermo quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Nel caso di investimenti in impianti fotovoltaici, gli stessi possono essere realizzati anche su superfici non ricomprese nell'unità operativa dell'impresa, anche di non proprietà del soggetto beneficiario, a condizione che sia dimostrata la disponibilità giuridica della superficie stessa in forza di un diritto di superficie costituito mediante atto notarile, ovvero di un diritto di utilizzo della superficie espressamente previsto in un contratto di locazione, leasing, comodato o altro contratto di cui al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale o comune a tutti gli interventi.

7. I requisiti e le condizioni previsti dal presente avviso nonché dal punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi devono essere rispettati in sede di presentazione di domanda, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 6 (inerenti l'attività esercitata - codice ATECO e l'unità operativa) i quali devono essere dimostrati in sede di erogazione dell'incentivo come previsto al punto 3 comma 10, lettere b) e c) delle richiamate disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.³
8. Non sono ammesse iniziative realizzate in forma congiunta di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 7

Limite minimo e massimo di spesa ammissibile

1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa:
 - a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 25.000,00 euro;
 - b) limite massimo di spesa ammissibile: pari a 500.000,00 euro.
2. L'incentivo è concesso in regime de minimis, in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.
3. Qualora nella documentazione richiesta siano previsti computi metrici estimativi o stati finali, trova applicazione quanto stabilito al punto 5, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ossia che il limite massimo di spesa ammissibile riconosciuto per singola voce di spesa è pari al valore indicato nell'elenco prezzi approvato tempo per tempo con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Il limite minimo e massimo di spesa ammissibile deve essere rispettato in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione della spesa.

³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

Art. 8

Misura di incentivazione e maggiorazioni

1. La misura di incentivazione è pari al 30% delle spese ritenute ammissibili ai sensi del presente avviso.
2. Sono riconosciute le seguenti maggiorazioni di incentivazione, alternativamente tra loro, a condizione che siano espressamente richieste dal soggetto beneficiario in sede di domanda:
 - i) 10% se il soggetto beneficiario ha registrato, nel bilancio di esercizio 2025, costi per consumi energetici (energia elettrica, combustibili solidi, prodotti petroliferi, gas naturale, combustibile da fonti rinnovabili, calore derivato) superiori al 30% del totale dei costi della produzione di cui alla voce B) del conto economico sostenuti nel medesimo anno. Tale maggiorazione si applica esclusivamente ai soggetti beneficiari che adottano la contabilità ordinaria;⁴
 - ii) 5% se il soggetto beneficiario, in aggiunta all'esecuzione degli interventi come da art. 9, cede, entro la data di rendicontazione delle spese, il diritto di installare sulla propria unità operativa un impianto fotovoltaico in favore di una Configurazione di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (CACER), come definita dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in vigore dal 24 gennaio 2024, e ss.mm.ii., o di una Energy Service Company (ESCO) di cui al D.Lgs. 115/2008, o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR).
La costituzione di tale diritto deve avvenire mediante stipula di atto notarile, dal quale risulti la costituzione di un diritto reale di superficie in favore del soggetto cessionario.
La predetta maggiorazione è riconosciuta solo ai soggetti beneficiari che dispongono di una unità operativa di proprietà.
3. Le maggiorazioni sono attribuite in sede di concessione dell'incentivo e sono confermate in sede di rendicontazione delle spese. In ogni caso, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni, il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione delle spese la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni previste al precedente comma 2.

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

4. A seguito dell'eventuale rideterminazione della spesa ammissibile richiesta in domanda, è rideterminato anche l'incentivo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 9

Caratteristiche delle iniziative agevolate

1. Sono ammesse le iniziative, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), con avvio dal 1° giugno 2026 e data di completamento entro i 18 mesi dalla data di concessione.

2. Con riferimento a quanto stabilito al precedente comma 1, sono ammesse le iniziative di investimento che determinano un miglioramento del consumo energetico annuo di almeno un 2% dell'unità operativa (o delle unità operative) in cui è realizzata l'iniziativa.

Con riferimento ai soggetti le cui prestazioni si svolgono principalmente presso i committenti e l'unità operativa non è adibita al solo esercizio dell'attività economica, il miglioramento del consumo energetico annuo di almeno il 2% deve essere determinato sulla base dei consumi energetici dei veicoli impiegati nei processi produttivi così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi.

Gli investimenti possono riguardare l'unità operativa e/o il parco mezzi aziendale.⁵

3. Il miglioramento del consumo energetico previsto al precedente comma 2 dovrà essere desunto da una diagnosi energetica pre-intervento redatta secondo la norma UNI CEI EN 16247 e allegata alla domanda a pena di inammissibilità. La diagnosi deve essere redatta:

a) in caso di imprese energivore (come definite all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014), da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339;

b) in caso di imprese non energivore, da soggetti abilitati e iscritti all'albo professionale appartenenti all'Ordine degli ingegneri o al Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

La diagnosi energetica pre-intervento deve essere redatta con riferimento a una o più unità operative in cui è realizzata l'iniziativa. Nel caso di investimenti che riguardano il solo parco mezzi aziendale, la diagnosi energetica deve comunque dimostrare il miglioramento del consumo energetico di una unità operativa, come riportato all'articolo 9, comma 2. Fanno eccezione i soggetti le cui prestazioni si svolgono principalmente presso i committenti e l'unità operativa non è adibita al solo esercizio dell'attività economica, per i quali la diagnosi energetica

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

pre-intervento deve essere redatta con riferimento ai consumi energetici dei veicoli impiegati nei processi produttivi così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi.

In ogni caso il soggetto che redige la diagnosi energetica pre-intervento dovrà dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che l'iniziativa su cui è richiesto l'incentivo rispetta le caratteristiche di cui al precedente comma e che la diagnosi stessa è redatta secondo la norma UNI CEI EN 16247. La dichiarazione deve essere allegata alla domanda di incentivo a pena di inammissibilità.

In sede di rendicontazione delle spese il miglioramento del consumo energetico è verificato con le modalità di cui all'articolo 17.⁶

- 3 bis. Il soggetto che redige la diagnosi energetica pre-intervento di cui al precedente comma 3 non deve essere in situazione di conflitto di interessi, come previsto al punto 11 comma 4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.⁷
4. Ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 3, lettere c) e d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono agevolati gli investimenti realizzati su beni in co-proprietà/utilizzati con altri soggetti. Sono fatte salve le eccezioni previste per gli investimenti relativi agli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 6 comma 6.
5. Non sono agevolate:
- a) le opere murarie e assimilate per cui non è stato rilasciato o presentato, ove previsto, un titolo abilitativo o altra documentazione/comunicazione prevista dalla legge urbanistica;
 - b) le iniziative con spese agevolabili a valere su altre leggi provinciali quali:
 - i) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;
 - ii) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Art. 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese, così come individuate ai successivi commi, sostenute dal soggetto beneficiario a partire dal 1° giugno 2026 ed entro i

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

18 mesi successivi alla data di concessione dell'incentivo. Sono inoltre ammesse le spese i cui documenti di spesa siano emessi entro il predetto termine e il cui il cui pagamento sia antecedente alla data di rendicontazione.

Rimane fermo quanto previsto al punto 5, commi 10 e 11, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

2. Nello specifico, sono ammissibili le spese relative all'acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali. In aggiunta, sono ammessi i costi unitari non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale.

3. Le spese ammissibili, suddivise per macrovoci di spesa, riguardano:

a) fabbricati e assimilati.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

a.1 opere murarie e assimilate: sono comprese le seguenti voci di spesa e relative sottovoci di spesa:

I. fabbricati:

- 1) scavi, rinterri, opere di fondazione;
- 2) opere edili per la ristrutturazione di edifici esistenti;
- 3) pavimenti e rivestimenti;
- 4) opere di falegnameria, in ferro, in vetro, ecc.;
- 5) opere in cartongesso;
- 6) infissi e serramenti esterni e interni;
- 7) sanitari;
- 8) pareti attrezzate divisorie;
- 9) opere edili per la realizzazione di impianti specifici;

II. impianti generali:

- 1) impianti elettrici e di illuminazione;
- 2) impianti per la ricarica di veicoli elettrici;
- 3) impianti fotovoltaici, cogenerazione e tri-generazione (e in generale impianti di produzione energie rinnovabili) e sistemi di accumulo, anche non necessariamente collegati a impianti fotovoltaici;
- 4) impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento per il benessere umano (con esclusione degli impianti a metano);
- 5) impianti di domotica;

III. opere varie:

- 1) basamenti per impianti e macchinari, ecc.;
- 2) strutture retrattili e tensostrutture;

b) Impianti, macchinari, attrezzature e altri beni.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- b.1 impianti specifici: impianti legati alla tipica attività produttiva/fornitura di un servizio dell'azienda;
- b.2 macchinari: apparati in grado di svolgere da sé, ovvero con ausilio di personale, determinate operazioni connesse al ciclo produttivo aziendale o alla fornitura di un servizio, comprensivi dei relativi software;
- b.3 attrezzature: strumenti ad uso manuale necessari per il funzionamento/svolgimento di una particolare attività o necessari per l'utilizzo di un bene più complesso. Rientrano altresì in questa categoria i beni che completano le capacità funzionali di impianti e macchinari (attrezzatura varia);
- b.4 mezzi di trasporto: veicoli strettamente necessari al ciclo di produzione/fornitura di un servizio.

Sono ammessi i veicoli così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi, compresi tra le seguenti voci di spesa e relative sottovoci di spesa:⁸

I. autoveicoli appartenenti alle tipologie:

A. autovetture, con categoria M1 per trasporto in conto proprio o conto terzi, nel limite massimo di spesa ammessa pari a 50.000,00 euro per singolo bene e per i soli soggetti beneficiari che esercitano l'attività di:

- i. trasporto su taxi (codice 49.33.10 - ATECO 2025);
- ii. trasporto su veicoli a noleggio con conducente (codice 49.33.20 - ATECO 2025);
- iii. attività di scuole guida (codice 85.53 - ATECO 2025);
- iv. attività di servizi di intermediazione per il commercio all'ingrosso (codice 46.1 - ATECO 2025);

Nel caso di autovetture di valore superiore al limite sopra riportato la spesa massima ammessa è di 50.000 euro;

- B. autobus, con categoria M1, M2 e M3, per trasporto in conto terzi;
- C. autocarri, con categoria N1, N2 e N3, per trasporto in conto proprio/conto terzi;
- D. autoveicoli per trasporti specifici, con categoria N1, N2 e N3, per trasporto in conto proprio/conto terzi;
- E. autoveicoli per uso speciale, con categoria N1, N2 e N3 e nel solo caso di autoveicoli per uso speciale - autofunebre categoria M1, per trasporto in conto proprio/conto terzi;
- F. mezzi d'opera, con categoria N1, N2 e N3, per trasporto in

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

- conto proprio/conto terzi;
II. macchine operatrici.

I veicoli devono essere omologati dal costruttore e immatricolati per la prima e unica volta in Italia nonché avere un'alimentazione elettrico puro, idrogeno, metano (mono e bifuel), GPL (mono e bifuel), GNL, ibrido benzina/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid, Plug In Hybrid), ibrido diesel/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid). Gli autocarri devono essere furgonati o disporre del cassone.

In relazione alle predette spese si precisa che sono beni nuovi di fabbrica quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore).

- c) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Le spese di cui alla presente macrovoce sono agevolabili nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili alle precedenti lettere b.1, b.2., b.3. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione, che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.

Le spese di cui alla presente lettera c) devono essere commisurate alle esigenze produttive e gestionali del soggetto beneficiario ed essere utili al raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei consumi energetici delle unità operative in cui è realizzata l'iniziativa.

Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente macrovoce, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo (rientrano pertanto nella macrovoce di spesa di cui alla precedente lettera b)).

Le predette spese sono ammissibili a condizione che siano utilizzate esclusivamente nell'unità operativa oggetto di incentivo, siano ammortizzabili, figurino nell'attivo di bilancio del soggetto beneficiario per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa.

Non sono ammessi gli acquisti di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, da uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi ovvero da parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado ovvero da società partecipate dai medesimi soggetti. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario/prestatore, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le predette spese tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data

di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

d) Spese per consulenze tecniche.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

d.1 spese tecniche di progettazione relative a opere murarie e assimilate (tipologia di spesa a.1), incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

d.2 direzione dei lavori e collaudi di legge, incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

d.3 diagnosi energetica finalizzata alla presentazione della domanda.

Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile delle spese (ad esclusione della presente macrovoce di spesa, e delle spese generali di cui alla successiva lettera e)) .

e) Spese generali supplementari.

Le spese generali supplementari sono agevolabili per un importo forfettario pari al 10% della spesa ammessa di cui alle macrovoci a), b), c), d). Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione, che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.

4. Le percentuali massime ammissibili e i limiti di spesa previsti dal presente articolo nonché i limiti di spesa previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
5. Ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, rientrano tra le spese ammesse gli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo.
6. Per quanto stabilito al punto 5, comma 3, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le spese devono essere realizzate su unità operative che rispettano le condizioni previste all'articolo 6, comma 6, e devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing.⁹
7. Per le spese realizzate mediante operazioni di leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati entro la data di rendicontazione delle spese, limitatamente al valore originario del bene oggetto del contratto stesso.

⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

8. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse:
- a) le spese relative alla realizzazione/riqualificazione di aree destinate a posti auto all'aperto;
 - b) le spese relative a scorte e materiali di consumo;
 - c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
 - d) le spese relative all'acquisto di e-bike;
 - e) le spese relative a commesse interne;
 - f) le spese di manutenzione relative a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, di cui al precedente comma 3, lettera b);
 - g) le spese relative a beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad esempio telefoni cellulari, fotocamere, telecamere, ecc.);
 - h) le spese per trasferte, vitto e alloggio;
 - i) le spese per attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro;
 - j) le spese relative a beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
 - k) le spese realizzate con la modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano";
 - l) le spese relative a beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale e beni di facile deperibilità;
 - m) le spese relative a veicoli già immatricolati.
9. Il soggetto beneficiario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 3, lettera f) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, l'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulla documentazione di spesa (fatture) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024 ed eventuali ss.mm..

Art. 11

Modalità e termini di presentazione delle domande

- 1. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente avviso.
- 2. Ciascuna domanda può riferirsi a una o più unità operative.
- 3. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia.

4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Bando Energia^{Sviluppo}”, sono pubblicati i fac-simile ovvero i moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
5. In caso di malfunzionamenti della piattaforma, che non consentono il corretto invio della domanda, gli stessi devono essere tempestivamente comunicati al servizio di assistenza della piattaforma. Qualora non fossero risolti il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente segnalare gli stessi al soggetto istruttore, tramite posta elettronica certificata (PEC). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, il soggetto istruttore potrà consentire l'invio/regolarizzazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 12

Procedure con cui sono esaminate le domande

1. Le domande sono esaminate secondo la procedura automatica. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.1.¹⁰
3. L'ammissibilità delle spese in sede di concessione dell'incentivo è determinata dai seguenti elementi come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda:
 - a) caratteristiche dell'iniziativa di cui all'articolo 9 come da diagnosi energetica pre-intervento redatta secondo la norma UNI CEI EN 16247 e relativa dichiarazione tecnica;¹¹
 - b) macrovoce di spesa, tipologia di spesa, voce di spesa e sottovoce di spesa ove previste;
 - c) importo di spesa;
 - d) eventuali limiti di spesa previsti dal presente avviso e dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.¹²

Art. 13

Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande

¹⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

¹¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

¹² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

1. Trattandosi di procedura automatica, non sono previsti criteri tecnico-economici di valutazione delle domande. L'ammissibilità delle spese e la misura dell'incentivo sono determinate esclusivamente sulla base di parametri oggettivi verificati ai sensi dell'articolo 12.

Art. 14

Procedure di concessione dell'incentivo

1. La concessione dell'incentivo avviene secondo quanto previsto al punto 8 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 relativamente alle modalità di verifica dei titoli edilizi necessari a realizzare l'iniziativa. Al riguardo, l'ottenimento di idonei titoli edilizi deve essere dimostrato in sede di rendicontazione delle spese.

Art. 15

Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari

1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari sono quelli previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Per le presenti disposizioni, in particolare si applicano esclusivamente i commi 1, 3 e 4 del punto 9.
2. Relativamente agli obblighi generali, ai termini di completamento, alla permanenza dell'unità operativa e al non distoglimento dei beni e agli obblighi di realizzazione dell'iniziativa, si applica quanto segue:¹³
 - a) obblighi generali: sono quelli previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi ad esclusione della lettera a) del comma 6, per il quale si applica quanto previsto all'articolo 18, comma 3 del presente avviso.

In aggiunta, il soggetto beneficiario è obbligato a mantenere, con riferimento all'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli, il codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento o comunque, successivamente all'erogazione dell'incentivo, uno dei codici ATECO ammessi dall'articolo 6.

Per il medesimo periodo il soggetto beneficiario è altresì obbligato a non esercitare in via prevalente, nell'unità operativa a cui si riferisce l'intervento,

¹³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

attività non ricomprese nei codici ATECO previsti all'articolo 6.¹⁴

- b) Termini di completamento delle iniziative: le iniziative ammesse ad agevolazione devono essere completate entro 18 mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

Per il presente avviso non trova applicazione quanto previsto al punto 9.2, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

- c) Permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni: sono quelli previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad esclusione di quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, relativamente alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività sul territorio provinciale da parte di almeno il 70% dei dipendenti in carico presso le unità operative site sul territorio.

- d) Obblighi di realizzazione dell'iniziativa: l'iniziativa deve essere realizzata nel rispetto del piano degli interventi previsti dalla diagnosi energetica pre-intervento, nonché nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 16

Variazioni

1. Non sono ammesse variazioni all'iniziativa che comportano un discostamento dal piano degli interventi previsti nella diagnosi energetica pre-intervento presentata in sede di domanda.
2. In deroga al limite del 30% stabilito al punto 10, comma 7, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, sono ammesse compensazioni di spesa senza alcun limite percentuale tra le diverse macrovoci, tipologie, voci e sottovoci di spesa (ove previste) nel rispetto comunque delle condizioni e dei limiti di spesa previsti all'art. 10 e comunque a condizione che sia rispettato il piano degli interventi previsto nella diagnosi energetica pre-intervento presentata in sede di domanda.¹⁵
3. Sono ammesse le variazioni soggettive previste al punto 10, comma 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, avvenute dal 1° giugno 2026 che comportano la variazione di titolarità dell'iniziativa.

¹⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

¹⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

Art. 17

Modalità di rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Bando Energia^{Sviluppo}” sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese.
3. La rendicontazione delle spese deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di concessione dell’incentivo.
Per il presente avviso non trova applicazione quanto previsto al punto 11, comma 2, primo periodo, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, relativamente alla possibilità di proroga della rendicontazione.¹⁶
4. La rendicontazione delle spese avviene mediante la presentazione di:
 - a) un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell’elenco devono essere indicate anche le macrovoci, tipologie, voci e sottovoci di spesa (ove previste), nonché gli elementi identificativi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili;
 - b) documentazione tecnica;
 - c) documentazione comprovante il riconoscimento delle maggiorazioni come previsto all’articolo 8.
5. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 4, il soggetto beneficiario deve presentare:
 - a) l’attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi dalla quale risulti che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni;
 - b) l’attestazione tecnica di esperti specializzati di cui al punto 11, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, così come previsti all’articolo 9 comma 3 dell’avviso, corredata anche di eventuali progetti e documentazione tecnica, dalla quale risulti anche la conformità dell’iniziativa realizzata al piano degli interventi previsto dalla diagnosi energetica pre-intervento, nonché l’effettivo raggiungimento del miglioramento del consumo energetico annuo di almeno il 2% ai sensi dell’art. 9, comma 2¹⁷.

¹⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

¹⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

Art. 18

Monitoraggio e controlli

1. Non è previsto il monitoraggio dell'iniziativa agevolata.
2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore, con riferimento alla documentazione presentata ai sensi dell'articolo 17, verifica l'ammissibilità delle spese in relazione all'iniziativa realizzata e a quanto approvato in fase di concessione.
Il soggetto istruttore effettua, a campione, i controlli relativi alle attestazioni prodotte dal soggetto beneficiario e alle dichiarazioni rese dallo stesso.¹⁸
3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo, in sede di erogazione, la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti alla data di completamento dell'iniziativa nonché gli ulteriori obblighi e vincoli scaduti successivamente alla data di completamento dell'iniziativa.
Il soggetto istruttore effettua, a campione, i controlli relativi a tali dichiarazioni rese in sede di erogazione.
In ogni caso non costituiscono oggetto di dichiarazione gli obblighi e vincoli rientranti negli accertamenti verificati d'ufficio dal soggetto istruttore e propedeutici all'erogazione degli incentivi.
Successivamente all'ultima erogazione dell'incentivo il rispetto degli obblighi e vincoli è verificato dal soggetto istruttore, anche a campione.¹⁹
4. Nell'espletamento dell'attività di controllo, il soggetto istruttore può effettuare sopralluoghi necessari per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene concesso l'incentivo nel rispetto dei vincoli previsti dal presente avviso.

Art. 19

Modalità di erogazione

1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto al punto 13, comma 1, lettera a), e comma 5 lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

¹⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

¹⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

2. Per il presente avviso non è previsto l'anticipo dell'incentivo concesso.

Art. 20

Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse

1. Le decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse sono previste al punto 14, comma 1 (con esclusione delle lettere e), p), q), v)), comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.²⁰
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara le seguenti decadenze nelle seguenti situazioni:
 - a) qualsiasi variazione (anche parziale) all'iniziativa che comporti un discostamento rispetto agli interventi previsti nella diagnosi energetica pre-intervento presentata in sede di domanda, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - b) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - c) il mancato possesso di uno dei codici ATECO previsti all'art. 6 entro il termine massimo dell'erogazione dell'incentivo, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - d) il mancato mantenimento, con riferimento all'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, di uno dei codici ATECO dell'attività per cui è richiesto l'incentivo o comunque, successivamente all'erogazione dell'incentivo, uno dei codici ATECO previsti nell'articolo 6, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo.²¹

Art. 21

Termini di procedimento e di liquidazione dell'incentivo

1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul presente avviso, resa nota sul sito della Provincia nella scheda Servizio "Bando Energia^{Sviluppo}".

²⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

²¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;

2. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione, in sede di erogazione, della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti di cui all'articolo 18 comma 3.²²

Art. 22

Rinvio

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso, si applicano le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla Legge Provinciale "Interventi a sostegno del sistema economico trentino" del 6 luglio 2023, n. 6 vigenti alla data di approvazione del del presente avviso.

²² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 28 agosto 2026;